



Berna, 1° settembre 2017

N. 324.01-1-2017.001

Circolare

D-120

Revisione della legge sull'imposizione del tabacco (tabacco per pipe ad acqua)

In occasione della sua seduta del 16 agosto 2017, il Consiglio federale ha posto in vigore le modifiche della legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31) con effetto dal 1° settembre 2017. In sostanza, tale legge è stata completata con il concetto di «tabacco per pipe ad acqua», agevolando così la leggibilità e la chiara assegnazione di tabacchi manufatti alla rispettiva tariffa d'imposta.

Contemporaneamente all'entrata in vigore della revisione della legge vengono apportate le modifiche descritte qui di seguito.

1 Prescrizioni di commercio

Viene abolita la regolamentazione secondo cui il tabacco per pipe ad acqua pronto al consumo è autorizzato unicamente in imballaggi per la vendita al minuto contenenti al massimo 250 grammi. Ora è possibile importare o fabbricare in Svizzera tabacco per pipe ad acqua in imballaggi per la vendita al minuto contenenti al massimo 1000 grammi.

2 Tassa per il fondo di finanziamento del tabacco indigeno (SOTA) e fondo di prevenzione del tabagismo

Il tabacco per pipe ad acqua non soggiace più alla tassa per il fondo di finanziamento del tabacco indigeno (SOTA) né al fondo di prevenzione del tabagismo.

3 Prodotti di sostituzione del tabacco per pipe ad acqua

Il tabacco per pipe ad acqua non contenente tabacco nonché prodotti quali pietre vapore, melasse aromatizzate o simili vengono imposti come tabacco per pipe ad acqua (all'aliquota speciale di fr. 38.– il kg e al 25 % del prezzo al minuto, ma almeno a fr. 80.– il kg) e non più come altri tabacchi manufatti al 12 per cento del prezzo al minuto.